



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 22/12/2000 n. 16097

Intitolazione:

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE GENERALI - Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Richiesta al contribuente di dati ed informazioni già in possesso dell'amministrazione - Art. 6, comma quarto, legge n. 212 del 2000 - Preclusione - Efficacia retroattiva della norma - Esclusione - Fondamento.

Massima:

L'amministrazione finanziaria, a norma dell'art.6, comma quarto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto statuto del contribuente, non può richiedere al contribuente "documenti ed informazioni già in suo possesso". La norma non può avere effetti retroattivi, sia perché incide su disposizioni di tipo procedurale, per le quali vale il principio "tempus regit actum", sia perché lo stesso statuto prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo".(*)

(*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

1. FATTO. MOTIVI DEL RICORSO E DEL CONTRORICORSO

1.1. La ===== s.r.l., ora in liquidazione, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della decisione specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria di secondo grado di Trento ha accolto l'appello dell'ufficio, ritenendo legittimi gli avvisi di liquidazione, relativi agli anni dal 1978 al 1983, notificati dall'Ufficio Iva di Trento alla società e da questa impugnati.

1.2. In fatto, la ricorrente assume che gli avvisi di liquidazione sono stati erroneamente notificati, in data 8.3.1990, a tale ===== invece che a =====, legale rappresentante pro tempore della società e che, comunque, sono stati emessi sulla base di una decisione (avente ad oggetto "avviso di irrogazione sanzioni") pronunciata senza che lo stesso ===== Francesco ne avesse legale conoscenza.

La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente in relazione ad entrambi i motivi di doglianza. La Commissione Tributaria di secondo grado, invece, accogliendo l'appello dell'ufficio, ha escluso che la sentenza relativa all'avviso di irrogazione di sanzioni, sulla base della quale sono stati emessi gli avvisi di liquidazione sia affetta da nullità deducibile nell'odierna vertenza, avente ad oggetto gli stessi avvisi di liquidazione. Ha, altresì, escluso qualsiasi vizio della notifica di questi ultimi.

1.3. A sostegno del ricorso, la società deduce a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., in quanto il giudice a quo si sarebbe pronunciato indebitamente sulla questione relativa alla ritenuta nullità degli avvisi di liquidazione, perché basati su una decisione pronunciata in violazione dei canoni del contraddittorio, atteso che su questo punto della decisione non ci sarebbe stato appello e l'ufficio, quindi, avrebbe fatto acquiescenza al pronunciato di primo grado (favorevole alla contribuente), così passato in giudicato;

b) la omessa motivazione in ordine alla ritenuta legittimità della decisione "presupposta";

c) violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 2, DPR 633/72 e 145 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione alla regolarità della notifica degli avvisi di liquidazione, in quanto la notifica degli avvisi di liquidazione è avvenuta senza che si tenesse conto del disposto di cui all'art. 145 c.p.c., secondo il quale la notifica deve essere fatta a colui

che abbia la rappresentanza dell'ente destinatario dell'atto; inoltre, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto del le seguenti circostanze di fatto rappresentate nei gradi di merito - "la ricorrente ha prodotto in giudizio un certificato dal quale emerge che fin dal 20 marzo 1987 risultava dichiarato al registro ditte che amministratore unico era il sig. ===== in sostituzione di =====" (p. 9 del ricorso);

- "A partire dal 5 febbraio 1987, data della sua nomina, ===== risultava quindi in dicato come legale rappresentante in tutte le comunicazioni inviate all'ufficio I.V.A. e, in particolare, nelle dichiarazioni relative agli anni 1986 - 87 - 88 e 89, da lui sottoscritte in tale qualita'; quindi l'ufficio, pur potendo comunque applicare la sanzione, aveva da ben tre anni presso di se', senza necessita' di andarli a cercare altrove, dei precisi e facilissimi riscontri documentali per sapere chi era il legale rappresentante della societa'" (p. 19 del ricorso).

1.4. L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso con il quale contesta le censure di controparte. Questa, a sua volta, ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso appare privo di fondamento. Nessuna delle censure prospettata appare condivisibile.

2.2. Le censure prospettate dalla ricorrente (sia quelle relative alla regolarita' delle notifiche concernenti il giudizio avente ad oggetto l'avviso di irrogazione di sanzioni, "presupposto" degli avvisi di liquidazione, sia quelle relative alla regolarita' della notifica di questi ultimi) sono tutte incentrate sulla circostanza di fatto, che a partire dal 2 febbraio 1987 tale ===== aveva sostituito ===== nella qualita' di legale rappresentante della societa' ricorrente. Per cui, tutte le notifiche effettuate dopo tale data (sia relative al giudizio "presupposto" che relative agli avvisi di liquidazione) a persona diversa da Battista ===== devono ritenersi nulle.

Conseguentemente, contrariamente a quanto assume la ricorrente, l'appello dell'ufficio, diretto a dimostrare la regolarita' delle notifiche fatte a =====, nella qualita', in assenza della prescritta apposita comunicazione della sostituzione del legale rappresentante (art. 35, comma 3, DPR 633/72), riguarda sia la notifica degli atti relativi alla celebrazione del giudizio "presupposto", sia la notifica degli avvisi di accertamento. Ma, a parte questa ovvia considerazione, l'intento di censurare la sentenza di primo grado, anche con riferimento al punto relativo al rispetto del contraddittorio nel giudizio "presupposto", emerge chiaramente dalla lettura dell'atto di appello dell'Ufficio IVA di Trento, in data 21.12.1993 (n. 25988), nella parte in cui viene criticata la decisione di primo grado, per avere affermato, erroneamente, che l'ufficio IVA, prima di emettere gli avvisi di liquidazione, avrebbe dovuto farsi carico di accertare che nel giudizio "presupposto" la parte privata era stata "messa in grado di partecipare alla fase di discussione dell'udienza". In sostanza, l'ufficio, con l'atto di appello assume (a torto o a ragione) che tutte le notifiche sono regolari, anche quelle relative al giudizio "presupposto", atteso che non esiste alcuna disposizione che obblighi l'amministrazione finanziaria a controllare la regolarita' delle procedure contenziose, prima di procedere agli atti conseguenti.

Sul piano formale, dunque, l'appello riguarda tutti i capi sui quali il giudice di appello si e' pronunciato.

2.3. Anche la censura del vizio di motivazione, su questo stesso punto relativo alla regolarita' del giudizio "presupposto", appare infondata. Innanzitutto, vi e' una esplicita, per quanto sintetica, affermazione che la decisione "non e' affetta da nullita'", supportata dalla ulteriore considerazione che questo vizio, eventualmente, "non potrebbe essere dedotto in questa sede". Inoltre, la motivazione della regolarita' delle notifiche relative al giudizio "presupposto" e' la stessa posta a base della regolarita' delle notifiche degli avvisi di liquidazione fatta a =====, anziche' a =====. Si tratta di motivazione unica, valida per tutti gli atti notificati.

2.4. Nel merito tutte le notifiche fatte a =====, nella qualita' di legale rappresentante della societa' ricorrente, in assenza di apposita denuncia di variazione, ai sensi dell'art. 35 DPR 633/72, devono ritenersi rituali. Sia quelle relative al giudizio "presupposto", che quelle

relative agli avvisi di liquidazione.

Infatti, e' pacifico che fino all'8 marzo 1990, data della notifica degli avvisi di liquidazione, la pretesa variazione del nome del legale rappresentante della societa', non e' stata comunicata all'ufficio IVA competente, come prescritto dall'art. 35 DPR 633/72, e, quindi, non se ne puo' dolere colui che ha omesso l'adempimento, cioe' il nuovo responsabile. Non puo' essere accolta l'obiezione della ricorrente, secondo la quale dovrebbe rispondere soltanto della violazione formale, senza altri effetti. Infatti la ratio della prescrizione violata e' proprio quella di dare all'Amministrazione finanziaria certezza sui suoi interlocutori. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 145 c.p.c., l'eccezione non tiene conto della specialita' della norma di cui al citato art. 35 DPR 633/72, che deroga la norma di carattere generale. Inoltre, a nulla rileva il fatto che la variazione risultasse da altri atti, come assume la ricorrente, atteso che l'Ufficio doveva fare riferimento soltanto alle variazioni comunicate ufficialmente in forza della citata specifica disposizione.

Non ignora il Collegio che a norma dell'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. statuto del contribuente, l'amministrazione finanziaria non puo' richiedere al contribuente "documenti ed informazioni gia' in suo possesso". La norma, pero', non puo' avere effetti retroattivi, sia perche' incide su disposizioni di tipo procedurale, per le quali vale il principio tempus regit actum, sia perche' lo stesso statuto prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1).

2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Tenuto conto dell'esito non univoco dei precedenti gradi di giudizio, stimasi equo compensare le spese dell'intera procedura.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi' deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2000